

COMUNE DI COSTA MASNAGA
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 28.12.2018

INDICE

art. 1 - Oggetto

art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

art. 3 – Ingunzione di pagamento

art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

art. 5 – Dilazione di pagamento

art. 6 – Norme finali

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
- 2) La riscossione coattiva può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
- 3) La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 2 – Atti propedeutici alla riscossione coattiva

- 1) Per le entrate tributarie l'ingiunzione deve essere preceduta dalla notifica (con raccomandata AR) dell'atto impositivo (avviso di accertamento), che, divenuto definitivo, costituisce titolo idoneo alla riscossione coattiva.
- 2) Per tutte le altre entrate del Comune, di diritto pubblico e privato, l'ingiunzione deve essere preceduta dalla notifica (con raccomandata AR) di un provvedimento amministrativo (Verbale, Avviso di messa in mora ai sensi dell'Art. 1219).

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

- 1) Scaduto il termine previsto per il pagamento del provvedimento amministrativo di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del servizio fornisce al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva.
- 2) Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
- 3) Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui al provvedimento amministrativo o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche gli interessi calcolati al tasso legale, oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione;
- 4) Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
- 5) L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
- 6) Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per crediti da recuperare di importo inferiore ad euro 20,00 intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione, con l'aggiunta degli ulteriori interessi legali.

Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive

- 1) In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari/esecutive previste dalla normativa.
- 2) Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'Ufficiale della Riscossione.
- 3) Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalle leggi e regolamenti vigenti.
- 4) In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti.

Art. 5 – Dilazione di pagamento

- 1) Il Responsabile della Riscossione Coattiva su richiesta dell'interessato, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei, secondo il seguente schema:
 - fino a € 50,00 nessuna rateizzazione
 - da € 50,01 a € 300,00 fino a 4 rate mensili
 - da € 300,01 a € 1.500,00 fino a 12 rate mensili
 - oltre € 1.500,01 fino a 36 rate mensili
- 2) L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 3) La procedura di rateizzazione diventa effettiva con il pagamento della prima rata.
- 4) Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
- 5) Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate consecutive

comporta la decadenza dalla rateizzazione. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione maggiorato delle spese sostenute per la maggiore rateazione. Il debito non potrà più essere rateizzato. In caso di temporanea difficoltà, previa richiesta, il contribuente può rinviare alla scadenza della dilazione il pagamento di una rata mensile.

- 6) Nel caso in cui al medesimo contribuente o ai componenti dello stesso nucleo familiare siano contestualmente notificate più ingiunzioni di pagamento relative a debiti diversi ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili si tiene conto dell'ammontare complessivo delle ingiunzioni notificate.
- 7) In casi particolari ed eccezionali, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, la Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio cui fa capo l'entrata da recuperare, può disporre il pagamento del debito in un numero di rate superiore a quello stabilito dal precedente comma 1, fermo restando il limite massimo 36 rate mensili.

Art. 6 - Norme finali

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2) E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

